

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 622)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964  
(V. Stampato n. 1305)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**e col Ministro del Bilancio  
(GIOLITTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 maggio 1964*

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero.

ALLEGATO

*Decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 28 aprile 1964.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1959, n. 112;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1347;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ripristinare il trattamento previsto, agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, dalla legge 24 marzo 1959, n. 112;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il bilancio;

DECRETA:

## Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1347.

Sono richiamate in vigore le norme dell'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112.

## Art. 2.

La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto sarà compensata per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 100.000.000 e per lire 400.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modifiche, in legge 12 aprile 1964, numero 190.

## Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964.

SEGNI

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE